

(N. 430)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1949

Modifica dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, relativo alla liquidazione del premio di previdenza per gli iscritti alla «Cassa sottufficiali» della Marina militare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 giugno 1936, n. 1226, concernente l'istituzione di una «Cassa Sottufficiali» della Marina militare, prevede la corresponsione, in favore dei sottufficiali che cessano dal servizio, di un premio di previdenza commisurato all'uno per cento dell'ultimo stipendio o paga, lordi e riferiti ad anno, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Cassa medesima.

L'aumento degli stipendi, verificatosi negli ultimi anni in conseguenza della svalutazione monetaria, ed il contemporaneo sfollamento dei quadri dipendente dalle riduzioni di organico imposte dal Trattato di pace, hanno determinato una situazione di grave squilibrio per la Cassa suddetta a causa della forte differenza esistente tra la consistenza finanziaria (6 milioni circa) e gli impegni ad essa derivanti (65 milioni circa) dall'applicazione della citata norma di legge.

Per rendere possibile in tale contingenza il perdurare della vita stessa dell'Ente, si è reso indispensabile ridurre la misura della liquidazione di che trattasi, ragguagliandola alle effettive disponibilità finanziarie e di bilancio.

Giusta conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente stesso, detta riduzione è stata attuata limitando la liquidazione del premio di previdenza alla restituzione dei contributi effettivamente versati con la maggiorazione del solo interesse semplice del 4 per cento annuo, non consentendo la situazione dell'Ente la corresponsione di interessi composti.

Circostanze di fatto, dipendenti direttamente dallo sfollamento di cui sopra è cenno, impongono poi che il provvedimento, per raggiungere il suo effetto utile, abbia efficacia retroattiva al 1° luglio 1947.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, sul quale è stato sentito il parere del Consiglio superiore di Marina.

Giova far presente che l'accennata situazione di fatto non consente altri rimedi che quelli della messa in liquidazione dell'Ente o della riduzione della misura del premio con effetto retroattivo.

Il primo, mentre costituirebbe un danno per il personale che rimarrà in servizio, non

consentirebbe di dare a coloro che ne sono cessati una liquidazione maggiore di quella prevista nel disegno di legge in esame.

È da considerare, infine, che provvedimenti del genere hanno dovuto, per le stesse ragioni, essere adottati relativamente alla Cassa sottufficiali dell'Esercito (disegno di legge approvato dal Senato, attualmente all'esame della Camera dei deputati) e dell'aeronautica (decreti ministeriali, essendo tale forma consentita dalla legge istitutiva di quest'ultima Cassa).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il premio di previdenza agli iscritti alla « Cassa Sottufficiali » della Marina militare, di cui all'articolo 8 della legge 2 giugno 1936, n. 1226, è stabilito, con effetto dal 1° luglio 1947, in misura corrispondente all'ammontare dei contributi effettivamente versati con la maggiorazione dell'interesse semplice del 4 per cento annuo.